COESIONE ITALIA 21-27
RICERCA, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
per la transizione verde e digitale

Cofinanziato dall'Unione europea

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Investimenti sostenibili 4.0 - Bando 2026

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni anche a valere sulle risorse del PN RIC 2021/2027 - Priorità 1 “Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale”

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 2 aprile 2022, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 del 7 agosto 2023, che, in continuità con il precedente strumento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, ha disciplinato un nuovo bando attuativo coerente con gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito del Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*";

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 22 novembre 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2025, che disciplina, in continuità con i predetti decreti e attuando gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'azione 1.3.2 del citato Programma Nazionale le condizioni e modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate interessate dal Programma Nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna);

Vista la comunicazione C(2025) 6947 *final* del 20 ottobre 2025 avente ad oggetto "*Evaluation Plan for the aid scheme SA.109440 'Sustainable investments 4.0' as modified by SA.116269 and SA.118758*", con la quale la Commissione europea ha approvato il piano di valutazione del regime in argomento autorizzando l'applicazione del medesimo fino alla data del 31 dicembre 2026, data ultima di validità del Regolamento GBER;

Considerata la necessità di proseguire nel sostegno ai nuovi investimenti innovativi e sostenibili da parte delle piccole e medie imprese, in continuità con gli interventi già attuati con i predetti decreti, ed in coerenza con gli obiettivi fissati nell'ambito del Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*";

Visto il decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 18 marzo 2026, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2026, che disciplina, in continuità con i predetti decreti e attuando gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'azione 1.3.2 del citato Programma Nazionale le condizioni e modalità per la concessione e l'erogazione di agevolazioni volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività

delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate interessate dal Programma Nazionale (Basilicata, Calabria, Campania, Molise Puglia, Sicilia e Sardegna);

Considerato che, per tali finalità, il medesimo decreto 18 marzo 2026 prevede la concessione di agevolazioni a fronte di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate, rispettosi dei principi e della disciplina in materia di tutela dell'ambiente e coerenti con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali definiti dall'Unione Europea e perseguiti dal citato Programma Nazionale;

Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 2, del suddetto decreto ministeriale, che rimette a un successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy la definizione dei termini e delle modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare per l'istruttoria delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Considerato che il medesimo decreto ministeriale prevede che la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, che gestisce l'intervento agevolativo, si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia per lo svolgimento degli adempimenti amministrativi e tecnici riguardanti l'accoglienza e l'istruttoria delle domande di agevolazione, le attività di erogazione delle agevolazioni, gli adempimenti relativi allo svolgimento delle attività di controllo connesse all'agevolazione dei programmi di investimento nonché per le ulteriori attività demandate alla stessa Agenzia dal decreto ministeriale e dal citato provvedimento di cui all'articolo 9, comma 2;

Visto, altresì, l'articolo 3 del decreto ministeriale 18 marzo 2026 che individua le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al medesimo decreto ministeriale, complessivamente pari a euro 447.595.808,76;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 231 del 30 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

Visto, in particolare, l'articolo 3 del citato regolamento (UE) 1058/2021, che prevede che, in conformità degli obiettivi strategici stabiliti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, il FESR sostiene, tra l'altro, l'obiettivo specifico "*un'Europa più competitiva e intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente e della connettività regionale alle TIC (OS 1)*";

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 433 I del 22 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 settembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L del 26 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (rifusione);

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e, in particolare, l'azione 1.3.2 "Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità" prevista nell'ambito dell'obiettivo specifico 1.3 "*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*";

Vista la decisione di esecuzione della Commissione 14 ottobre 2024, recante modifica della richiamata decisione di esecuzione C(2022) 8821 che approva il Programma Nazionale *"Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*";

Visto il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del *Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*;

Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per l'Italia relativa al periodo 1º gennaio 2022 – 31 dicembre 2027, approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021 (C(2021) 8655 final – Aiuto di Stato SA.100380 (2021/N) – Italia), e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*";

Visto l'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/1060 che, nel quadro delle misure del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", prevede che il sostegno offerto mediante strumenti finanziari deve basarsi su una valutazione *ex ante*, redatta sotto la responsabilità dell'Autorità di gestione e contenente le principali caratteristiche dello strumento finanziario e il contributo al conseguimento degli obiettivi specifici dell'intervento;

Visto l'articolo 58, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) n. 2021/1060, nella parte in cui prevede la possibilità di combinare lo strumento finanziario con un sostegno del Programma sotto forma di sovvenzioni in una singola operazione e all'interno di un unico accordo di finanziamento;

Vista la Valutazione ex ante degli strumenti finanziari (VEXA) del Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*" elaborata nel

rispetto di quanto previsto all'articolo 58, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, di cui alla procedura scritta del 22 agosto 2023;

Vista la nota EGESIF_21-0025-00 del 27-09-2021 della Commissione europea, relativa all'applicazione del principio *DNSH* nell'ambito della politica di coesione, la quale al par. 6 afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al principio *DNSH*, ma piuttosto che le operazioni rientrino nei tipi di azioni che sono state valutate come conformi al *DNSH* nell'ambito dei programmi;

Considerato che l'intervento di cui al presente decreto rientra, nell'ambito del Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", in una tipologia di azioni giudicata compatibile con il *DNSH*;

Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante *"Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"* e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'articolo 8, che detta disposizioni in materia di diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia;

Visto il decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy 11 settembre 2024, recante gli indirizzi operativi in merito a taluni obblighi previsti dalla normativa europea e nazionale di riferimento e alle relative modalità di adempimento con riferimento agli interventi cofinanziati dal Programma Nazionale "*Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027"* e successive modificazioni e integrazioni*;*

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 14 e 18, che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica, rispettivamente, gli aiuti a finalità regionale agli investimenti e gli aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante *"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"*;

Visto l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

Visto l'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante semplificazioni in materia di DURC;

Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante *"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"*;

Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, in materia di *rating* di legalità delle imprese;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 e, in particolare, l'articolo 4, che inserisce nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*", l'articolo 46-*bis*, recante "*Certificazione della parità di genere*";

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 3, della citata legge n. 162/2021, ai sensi del quale alle aziende private che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è riconosciuto un punteggio premiale per la valutazione, da parte di autorità titolari di fondi europei nazionali e regionali, di proposte progettuali ai fini della concessione di agevolazioni a cofinanziamento degli investimenti sostenuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità 29 aprile 2022, recante "*Parametri per il conseguimento della certificazione della parità di genere alle imprese e coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e consiglieri territoriali e regionali di parità*", adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*";

Visto l'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "*Registro nazionale degli aiuti di Stato*";

Visto l'articolo 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115,

"Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante "*Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore"*, di cui al comunicato del Ministero dello sviluppo economico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

Visto l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*" e, in particolare, l'articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all'apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

Vista la circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 563301/2025 recante "*Modalità di integrazione del Codice unico di progetto nelle fatture elettroniche emesse per gli acquisti di beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive*";

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'articolo 26, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati e l'articolo 27, relativo agli obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;

Vista la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante *"Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche"*, che all'articolo 8, comma 2, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge, il Registro nazionale per gli aiuti di Stato assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di agevolazioni, di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, al comma 3, che la pubblicità legale degli interventi di incentivazione è assicurata dalla pubblicazione nei siti internet istituzionali delle amministrazioni competenti e dalla pubblicazione delle informazioni rilevanti nella piattaforma telematica "Incentivi.gov.it" e che la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è limitata ad avvisi sintetici (comunicati) sui provvedimenti adottati per la disciplina e l'accesso agli interventi, nonché sulle relative modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184, recante "*Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 dicembre 2025, n. 286;

Considerata la necessità di dare attuazione all'articolo 9, comma 2, del decreto 18 marzo 2026, definendo, con il presente provvedimento, gli elementi utili all'attivazione e all'attuazione dell'intervento agevolativo disciplinato dal predetto decreto;

Vista la nomina del dott. Giuseppe Bronzino a Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy, avvenuta con D.P.C.M del 12 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 97 del 28 gennaio 2022,

DECRETA

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Agenzia": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

b) "*Carta di Identità Elettronica*": il documento d'identità personale rilasciato dal Ministero dell'interno secondo le regole tecniche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2015, come modificato dal successivo decreto ministeriale 31 gennaio 2019;

c) "*Carta nazionale dei servizi*": la Carta nazionale dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

d) *"certificazione della parità di genere":* la certificazione istituita dall'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162, i cui parametri sono individuati dal decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 29 aprile 2022;

e) "*Codice degli incentivi*": il decreto legislativo 27 novembre 2025, n.184, adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160;

f) *"comunicazione n. 14/2008":* la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

g) *"conto corrente vincolato":* il contratto di conto corrente il cui funzionamento è disciplinato da un'apposita convenzione tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'Associazione bancaria italiana (ABI) sottoscritta nell'ambito del decreto ministeriale 9 marzo 2018, che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte dell'amministrazione, delle agevolazioni spettanti all'*impresa beneficiaria* e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

h) *"decreto":* il decreto del Ministro dele imprese e dal made in Italy 18 marzo 2026, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2026;

i) "*DNSH*": il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ("*Do no significant harm*") definito all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;

j) *"energia primaria":* l'energia prodotta da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione*;*

k) "*impresa beneficiaria*": l'impresa proponente cui sono concesse le agevolazioni di cui al decreto;

l) "*imprese energivore*": le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017;

m) "*impresa proponente*": l'impresa che presenta domanda di accesso alle agevolazioni previste dal decreto;

n) *"Ministero":* il Ministero delle imprese e del made in Italy;

o) *"PMI"*: le micro, piccole e medie imprese secondo la classificazione contenuta nell'allegato I al *Regolamento GBER* e alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

p) "*PN RIC 2021 – 2027*": il Programma Nazionale "*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*", adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022 e successive modificazioni e integrazioni;

q) "*procedura informatica*": il sistema telematico per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, disponibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0 PN RIC 2021-2027" del sito web dell'Agenzia (www.invitalia.it);

r) "*rating di legalità*": la certificazione istituita dall'articolo 5-*ter* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalità attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato 28 luglio 2020 n. 28361, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57;

s) "*Regolamento GBER*": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

t) "*risparmio energetico*": la differenza, in termini di energia primaria, espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio), fra il consumo di "*baseline*" (situazione di riferimento) e il consumo energetico conseguente alla realizzazione della misura di efficientamento energetico. Tale risparmio è determinato, con riferimento al medesimo servizio reso, assicurando una normalizzazione delle condizioni che influiscono sul consumo energetico;

u) "*RNA*": il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115;

v) "*SPID*": il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione italiana e dei privati aderenti nei rispettivi portali web di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

w) "*unità produttiva*": la struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più sedi o impianti, anche fisicamente separati, ma funzionalmente collegati. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dal *decreto*, l'*unità produttiva* oggetto del programma di investimento si intende nella disponibilità dell'impresa qualora risulti iscritta presso il competente Registro delle imprese come risultante dal certificato camerale dell'impresa stessa.

Art. 2.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento definisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del *decreto*, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo previsto dal medesimo *decreto* per il sostegno a investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0, proposti dalle *PMI*

destinatarie dell'intervento. Ai predetti fini, il presente provvedimento fornisce, tra l'altro, anche le specificazioni occorrenti in merito all'iter e ai criteri di valutazione, alle spese ammissibili e alle procedure di erogazione, al trattamento dei casi di variazione e agli adempimenti a carico delle *imprese beneficiarie*.

Art. 3.

(Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni)

1. Le domande di accesso alle agevolazioni, redatte in lingua italiana, possono essere presentate esclusivamente tramite la *procedura informatica*, accessibile nell'apposita sezione "Investimenti sostenibili 4.0 – PN RIC 2021-2027" del sito web dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), **dalle ore 10.00 alle ore 17.00** di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a partire dal giorno 6 ottobre 2026,** secondo le modalità indicate al presente articolo.

2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del *decreto*, ciascuna *impresa proponente* può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentarne una nuova in caso di rigetto dell'istanza in esito alla relativa istruttoria.

3. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, l'*impresa proponente* è tenuta a presentare la seguente documentazione, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui al comma 1 del sito dell'*Agenzia* e pubblicati, altresì, nel sito internet del *Ministero* (www.mimit.gov.it):

a) domanda di agevolazione recante, tra l'altro, oltre all'istanza di concessione, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

a.1) dati identificativi dell'*impresa proponente*, del soggetto firmatario, del referente, del titolare effettivo;

a.2) dichiarazioni in merito ai requisiti di ammissibilità e agli impegni dell'*impresa proponente* rispetto ai dati esposti o ad obblighi previsti dal *decreto;*

a.3) dichiarazioni in merito all'eventuale possesso del *rating di legalità* e della *certificazione della parità di genere*;

a.4) dichiarazioni in relazione alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'investimento. La documentazione delle autorizzazioni oggetto delle predette dichiarazioni dovrà, in ogni caso, essere prodotta e sarà oggetto di verifica da parte dell'*Agenzia* in sede di erogazione del primo stato di avanzamento lavori;

a.5) dichiarazioni e informazioni necessarie alla verifica di conformità del programma di investimento rispetto ai divieti e alle limitazioni derivanti dalle disposizioni europee di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del *decreto*, incluse le esclusioni previste dalla disciplina degli aiuti di Stato applicabile, le esclusioni di cui all'**allegato 6** al *decreto*, nonché le dichiarazioni e informazioni sulla conformità giuridica dei programmi di investimento alla pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche ai fini del rispetto del principio *DNSH*, ferme restando le dichiarazioni previste al punto 4 della presente lettera;

a.6) dati relativi al programma di investimento, inclusi: indicazione dei contenuti generali; date previste di avvio e conclusione; attività cui è finalizzato il programma secondo la classificazione ATECO 2025; tipologia di programma; dati identificativi dell'*unità produttiva* interessata e localizzazione di eventuali impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per il solo autoconsumo di cui all'articolo 7, comma 5, lettera *i)*, del *decreto*; eventuale caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*, specificando la linea di intervento di riferimento tra quelle ivi indicate; elenco dei beni e delle spese, redatto assicurando che tutti i dati e le informazioni ivi indicati coincidano con quelle riportate nel piano di investimento di cui alla lettera b); valore del fatturato dell'impresa proponente; importo totale delle spese ammissibili, entro le soglie previste dall'articolo 6, comma 6, lettera *d)*, del *decreto* e, comunque, nel limite massimo del 70 (settanta) per cento del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dell'ultima dichiarazione dei redditi; piano economico-finanziario con specifica indicazione della modalità di copertura della parte del programma di investimento che non è oggetto delle agevolazioni. Ai fini delle predette indicazioni, per le società di capitali, il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione" dello schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile; per le imprese individuali e le società di persone, il valore del fatturato è dato dall'importo dei ricavi indicato nella dichiarazione dei redditi;

b) piano d'investimento, recante più specifiche indicazioni sui contenuti del programma di investimento, ivi inclusa la pianificazione temporale degli investimenti e di presentazione degli stati di avanzamento dei lavori. Per i programmi caratterizzati da un particolare contributo di sostenibilità ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del *decreto*, devono essere evidenziate, attraverso l'apposita sezione del piano di sviluppo, le soluzioni e/o le misure previste dal programma tra quelle di cui agli Allegati 2 e 3 del *decreto* e/o gli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici "*mitigazione dei cambiamenti climatici*" e "*adattamento ai cambiamenti climatici*" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020. Le spese relative all'installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo devono essere attribuite alla sola misura 4 "*Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo*" di cui all'allegato 3 del *decreto*;

c) dichiarazione concernente i dati contabili utili per il calcolo del punteggio attribuibile per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente" di cui all'articolo 9, comma 4 e all'Allegato 5, lettera *a*), del *decreto*. Tale documento, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'*impresa proponente* o dall'eventuale delegato ed essere controfirmato dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico, ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del

centro di assistenza fiscale. La dichiarazione attesta, inoltre, che le spese connesse al programma di investimento sono ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria;

d) dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, conforme allo "schema controlli antimafia" reso disponibile nell'apposita sezione del sito di presentazione della domanda;

e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

f) nel caso in cui l'*impresa proponente* sia associata o collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa;

g) computo metrico estimativo delle opere murarie e assimilate, qualora previste nel programma di investimento, redatto da un tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale. Il predetto computo metrico estimativo, oltre ad indicare le lavorazioni, le relative quantificazioni e la corrispettiva valorizzazione economica, deve riportare l'indicazione della sede dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

h) nel caso dei programmi caratterizzati da un particolare contenuto di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*, documentazione probatoria idonea, nell'ambito dell'attività di valutazione dell'istanza, alla definizione del punteggio inerente all'indicatore "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4 e all'Allegato 5, lettera *c*), del *decreto*. In particolare:

i.1) per i programmi volti alla promozione dell'efficienza energetica delle imprese, attraverso l'adozione di una o più delle misure atte al conseguimento del *risparmio energetico* previste dall'allegato 3 del *decreto*:

- relazione tecnica del programma di investimento redatta da un tecnico abilitato nella forma di perizia giurata, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e contenente le informazioni necessarie a verificare che il *risparmio energetico* conseguibile attraverso il programma di investimento rispetta la percentuale minima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera *b)* del *decreto*, ovvero, ove applicabile, la percentuale minima prevista dal comma 5 del medesimo articolo 6 del *decreto*. Ai predetti fini, la relazione, tra l'altro, attesta la riconducibilità delle misure di efficientamento energetico previste dal programma di investimento ad una o più delle misure individuate dall'Allegato 3 del *decreto* e il *risparmio energetico* conseguibile all'interno dell'*unità produttiva* interessata attraverso le predette misure, rispetto ai consumi di *energia primaria* dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda, precisando se esse corrispondano o non corrispondono a misure di adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa ed evidenziando, in caso affermativo, i vincoli

e le prescrizioni applicabili e il *risparmio energetico* addizionale rispetto ai medesimi. Qualora il programma di investimento riguardi la realizzazione di una nuova *unità produttiva*, il *risparmio energetico* è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale che tenga conto di un investimento con caratteristiche meno efficienti dal punto di vista energetico, ma comunque rispettoso della disciplina applicabile, che l'impresa avrebbe realizzato in assenza delle agevolazioni previste dal *decreto*;

– nel caso di *imprese energivore*, diagnosi energetica in corso di validità prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014, eseguita in conformità con le pertinenti previsioni di cui al medesimo decreto legislativo. Per le predette imprese, al fine del rispetto della condizione di cui all'articolo 6, comma 5, del *decreto*, il programma di investimento deve prevedere la realizzazione di un intervento di efficientamento diverso rispetto a quello che l'impresa realizza in adempimento dello stesso obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014. Nel caso in cui l'impresa abbia adottato uno dei sistemi di gestione volontaria di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 102/2014 (EMAS, ISO 50001, EN ISO 14001), a condizione che il suddetto sistema di gestione includa un audit energetico realizzato in conformità con i criteri elencati all'allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, in luogo della diagnosi, la stessa impresa può presentare copia della certificazione di conformità al predetto sistema di gestione in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

i.2) per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea, perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, recante, in calce, la firma del tecnico e il timbro con gli estremi di iscrizione all'albo professionale e attestante la capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici", individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, sulla base dei criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021;

i.3) copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico eventualmente possedute alla data di presentazione della domanda, utili all'attribuzione del punteggio previsto dall'indicatore iv del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'Allegato 5 del *decreto*, accompagnata dalla dichiarazione di impegno, da parte dell'*impresa proponente*, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data. A tali fini l'*Agenzia*, attribuendo il punteggio una sola volta in caso di possesso di più certificazioni, prenderà in considerazione le certificazioni di sistemi di gestione ambientali o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e le certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria

delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad esempio Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

i) copia della *certificazione della parità di genere* eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda.

4. La presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere da *a)* a *g),* è condizione di ammissibilità della domanda, mentre l'eventuale presentazione dei documenti di cui alla lettera *h)* del medesimo comma è necessaria ai fini della valutazione dei programmi di investimento di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto* e all'attribuzione del punteggio relativo al criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui all'articolo 9, comma 4, e all'Allegato 5, lettera *c)*, del medesimo decreto. Per le *imprese energivore*, si precisa che, a prescindere dalla tipologia di programma presentato, il possesso della diagnosi energetica o della certificazione ambientale equivalente in corso di validità, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, secondo periodo, e comma 3 del decreto legislativo n. 102/2014, è un requisito di accesso alle agevolazioni, costituendo un elemento di conformità giuridica, anche oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 3, lettera a.5). Fermi restando le successive verifiche istruttorie e i controlli di veridicità sulle dichiarazioni rese, tali imprese devono, tuttavia, allegare alla domanda di agevolazione la predetta documentazione solamente qualora intendano proporre un programma di miglioramento della sostenibilità energetica. Le attestazioni dei tecnici di cui al comma 3, lettera *h*) punto 1 (relazione tecnica prevista per i programmi volti alla promozione dell'efficienza energetica dell'impresa, attestante i risparmi energetici) e punto 2 (relativa alla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici) possono essere presentate congiuntamente, qualora ricorrano entrambi gli elementi oggetto di attestazione, attraverso la redazione di un'unica perizia.

5. L'accesso alla *procedura informatica*, ad eccezione di quanto previsto al comma 6:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'*impresa proponente* tramite *SPID* o *Carta nazionale dei servizi* o *Carta di Identità Elettronica*;

b) è riservato al rappresentante legale dell'*impresa proponente*, come risultante dal relativo certificato camerale. Tali soggetti possono conferire ad altri soggetti delegati il potere di rappresentanza per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

6. Le imprese non residenti nel territorio italiano, in quanto prive di sede legale o sede secondaria, o amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, possono accedere alla *procedura informatica* con le modalità comunicate, anche nell'ambito della stessa *procedura informatica*, dall'*Agenzia*.

7. La domanda di accesso alle agevolazioni e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dai soggetti individuati dalla *procedura informatica*, pena l'improcedibilità della stessa.

8. Ai fini del completamento della compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva, registrata nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia, il cui accertamento è effettuato in modalità telematica dalla *procedura informatica.*

9. L'iter di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni è articolato nelle seguenti fasi:

a) compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni**, a partire dalle ore 12.00 del 10 settembre 2026**. In tale fase, l'*impresa proponente* può svolgere le seguenti attività:

a.1) accesso alla *procedura informatica* secondo quanto previsto ai commi 5 e 6;

a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati;

a.3) immissione di dati e informazioni relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali;

a.4) generazione del modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall'*impresa proponente* e apposizione della firma digitale;

a.5) generazione della Dichiarazione concernente i dati contabili in formato "pdf" immodificabile e apposizione della firma digitale secondo le modalità previste all'articolo 3 comma 3 lettera c);

a.6) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del "codice di predisposizione domanda" necessario per la presentazione della stessa;

b) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, **a partire dalle ore 10.00 del 6 ottobre 2026**. In tale fase, sono previste le seguenti attività:

b.1) accesso dell'*impresa proponente* alla *procedura informatica*;

b.2) inserimento, da parte dell'*impresa proponente* e ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, del "codice di predisposizione domanda" di cui alla lettera *a)*, numero 6);

b.3) rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della *procedura informatica*.

10. A seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all'impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che deve essere riportato, con le modalità indicate all'articolo 6, comma 6, su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.

11. L'*impresa proponente* è tenuta a inviare la documentazione richiesta, completa in ogni sua parte, secondo quanto previsto dal presente decreto e indicato dalla *procedura informatica*.

12. Nel caso di impresa residente nel territorio italiano, la *procedura informatica* espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti all'*impresa proponente*, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, l'impresa è tenuta a:

a) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;

b) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla *procedura informatica*.

13. Nel caso in cui l'impresa residente nel territorio italiano non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all'articolo 5 del *decreto* ovvero risulti inattiva, la *procedura informatica* non consentirà il completamento dell'*iter* di presentazione della domanda. Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'*impresa proponente* è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche presso il predetto Registro.

14. Le domande di agevolazione si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della *procedura informatica* dell'attestazione di cui al comma 9, lettera *b),* numero 3. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla *procedura informatica*.

Art. 4.

(Chiusura dello sportello e accesso delle domande alla fase istruttoria)

1. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del *Codice degli incentivi,* nei limiti della dotazione finanziaria individuata dall'articolo 3, comma 1, del *decreto*, tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese di cui all'articolo 3, comma 4, del *decreto*.

2. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del *Ministero*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il medesimo provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione dei siti internet del *Ministero* e dell'*Agenzia*. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, sono sospese dalla procedura di valutazione, fino all'accertamento di eventuali economie rinvenienti dalle istruttorie in corso. In esito al predetto accertamento, le domande che permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. L'*Agenzia* provvede a comunicare alle imprese interessate la suddetta sospensione o decadenza.

3. Le domande di accesso alle agevolazioni sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

4. Qualora le risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria, fino a esaurimento della predetta dotazione finanziaria residua, in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito.

5. La graduatoria di cui al comma 4 è formata dall'*Agenzia*, secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 5, del *decreto*, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai programmi di investimento in relazione agli indicatori del criterio di valutazione "Caratteristiche del soggetto proponente" e del criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento" di cui

all'Allegato 5 del *decreto.* Il predetto punteggio è attribuito secondo le modalità indicate all'articolo 5, utilizzando, per il criterio "Caratteristiche del soggetto proponente", i dati così come esposti dalle imprese nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c),* e, per il criterio "Sostenibilità ambientale del programma di investimento", gli elementi selezionati nel modulo di domanda dalle imprese in relazione alla caratterizzazione del programma rispetto ai contenuti di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 6, comma 2, del *decreto*. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

Art. 5.

(Istruttoria delle domande di agevolazioni))

1. L'ammissibilità alla fase istruttoria delle domande presentate ai sensi dell'articolo 3 è subordinata alla valutazione preliminare della capacità dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, secondo quanto previsto dal comma 3.

2. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 1, l'*Agenzia* procede all'istruttoria delle domande, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria formata ai sensi dell'articolo 4, comma 5, completando l'attività, per ciascuna domanda presentata, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda medesima, fatti salvi i maggiori termini, comunque non superiori a 30 (trenta) giorni, derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all'*impresa proponente* rispetto alla documentazione prodotta, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, dello stesso *decreto*. L'attività istruttoria è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti di ammissibilità;

b) valutazione del programma di investimento, sulla base dei criteri di cui all'articolo 9, comma 7, del *decreto*.

3. Nell'ambito della valutazione preliminare di cui al comma 1, l'*Agenzia* accerta la capacità dell'*impresa proponente* di restituire il finanziamento agevolato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 6, del *decreto*, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato prima della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, sulla base dei dati relativi all'ultima dichiarazione dei redditi, la seguente relazione:

$$Cflow \geq Cfa / n$$

dove

a) "C_{flow}":": indica la somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio", di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139;

b) "C_{fa}": indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del *decreto*, sulla base delle spese individuate dall'impresa proponente nell'ambito della domanda di accesso alle agevolazioni;

c) "n": indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa proponente in sede di domanda di accesso alle agevolazioni. Il predetto finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa proponente ai sensi di quanto stabilito all'articolo 8, comma 4, del decreto, in un periodo della durata massima di 7 (sette) anni.

4. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *a*), l'*Agenzia*, oltre a riscontrare la completezza di tutti i documenti di cui all'articolo 3, comma 3, del presente provvedimento, verifica, sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dall'*impresa proponente*, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei programmi di investimento previsti dagli articoli 5 e 6 del *decreto*. In tale contesto, l'*Agenzia* verifica, tra l'altro, l'assenza delle condizioni di impresa in difficoltà in capo all'impresa proponente, secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del *regolamento GBER*.

5. Nell'ambito dell'attività di cui al comma 2, lettera *b*), l'*Agenzia* valuta le domande di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dall'Allegato 5 del *decreto*, secondo quanto di seguito precisato:

a) **Caratteristiche del soggetto proponente**. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. <u>Copertura finanziaria delle immobilizzazioni:</u>

tale indicatore è definito, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";

- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";

- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:

  – voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

  – voce B.7 "Costo della produzione per servizi";

  – voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";

  – voce B.9 "Costo della produzione per il personale";

  – voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

  – voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";

- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti dati dai mezzi propri sul totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";

- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale Passivo".

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato:

tale indicatore è determinato, in relazione agli ultimi due esercizi finanziari, come media dei rapporti tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto *ii*;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

b) **Qualità della proposta**. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. Qualità della proposta progettuale:

tale indicatore è valutato sulla base del rapporto tra gli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'Allegato 1 del *decreto* e il totale degli investimenti proposti. La valutazione circa la riconducibilità delle spese di investimento alle suddette tecnologie viene effettuata sulla base delle informazioni contenute nel piano degli investimenti e della ulteriore documentazione allegata alla domanda di accesso alle agevolazioni.

ii. Sostenibilità economica dell'investimento:

tale indicatore è determinato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo (MOL) medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.

I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato alla lettera a), punto *ii*;
- il valore degli investimenti ammessi è pari al valore degli investimenti ritenuti ammissibili a seguito dello svolgimento da parte dell'*Agenzia* dell'analisi delle spese di investimento presentate dall'*impresa proponente*.

c) **Sostenibilità ambientale del programma di investimento**. Tale criterio è valutato sulla base dei seguenti indicatori e con le seguenti modalità:

i. programma volto a favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare: tale indicatore è determinato dalla coerenza del programma rispetto alle soluzioni di cui all'Allegato 2 del *decreto*, ricavabile dal piano d'investimento di cui all'articolo 3,

comma 3, lettera *b*) e dalla ulteriore documentazione prodotta in sede di domanda di agevolazione;

ii. programma volto alla promozione dell'efficienza energetica delle *PMI:*

tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire, attraverso le misure di cui all'Allegato 3 del *decreto* e all'interno dell'*unità produttiva* interessata, un *risparmio energetico*, non inferiore al 5% (cinque per cento), rispetto ai consumi *di energia primaria* dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda. Qualora il programma di investimento riguardi la realizzazione di una nuova *unità produttiva*, il predetto *risparmio energetico* è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale che tenga conto di un investimento con caratteristiche meno efficienti dal punto di vista energetico, ma comunque rispettoso della disciplina applicabile, che l'impresa avrebbe realizzato in assenza delle agevolazioni di cui al presente decreto. Ai fini del conseguimento del *risparmio energetico*, il programma può prevedere l'adozione anche di una sola delle misure di cui all'Allegato 3 al *decreto*, ad eccezione delle misure previste dai numeri 1 e 4 del medesimo allegato ("Introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici" e "Installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l'autoconsumo") che sono ammissibili alle agevolazioni solo qualora facenti parte di un più ampio programma di investimento avente ad oggetto ulteriori investimenti riconducibili ad altre misure di efficientamento energetico volte al conseguimento del *risparmio energetico* e previste dallo stesso allegato. Ferma restando la predetta percentuale minima, in caso di misure di efficientamento energetico previste per l'adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa, tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di conseguire un *risparmio energetico* addizionale, con un incremento pari almeno al 20 % (venti per cento) dei valori previsti dai predetti vincoli e prescrizioni. La capacità di conseguimento dei predetti *risparmi energetici* è valutata sulla base del piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b)* e della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i)*, punto 1, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iii. contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati dall'Unione europea:

tale indicatore è determinato dalla capacità del programma di investimento di contribuire al raggiungimento di uno o entrambi gli obiettivi climatici "mitigazione dei cambiamenti climatici" e "adattamento ai cambiamenti climatici" individuati dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, secondo i criteri di vaglio tecnico definiti dal regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione europea del 4 giugno 2021. La capacità di conseguimento dei predetti obiettivi climatici ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), è valutata sulla base della perizia di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 2, presentata in allegato alla domanda di agevolazione;

iv. adesione, alla data di presentazione della domanda, ad un sistema di gestione ambientale, ovvero possesso di una certificazione ambientale di prodotto relativa alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, con l'impegno al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni dalla predetta data.

Tale indicatore, ferma restando la coerente rappresentazione presente nel piano d'investimento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *b*), è determinato dal possesso di una delle certificazioni ambientali di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *i*), punto 3, presentata in allegato alla domanda di agevolazione unitamente alla dichiarazione di impegno al relativo mantenimento per tre anni dalla data di presentazione della domanda, redatta secondo gli schemi resi disponibili nell'apposita sezione di cui all'articolo 3, comma 1, del sito dell'*Agenzia* (www.invitalia.it) e pubblicati nel sito internet del *Ministero* (www.mimit.gov.it).

6. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo agli indicatori basati su dati e informazioni contabili, l'*Agenzia* assume quanto esposto dalla dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *c*), trasmessa unitamente alla domanda di accesso alle agevolazioni. I dati e le informazioni riportati nella dichiarazione devono essere relativi agli ultimi due esercizi i cui bilanci risultano approvati e depositati alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ovvero, per imprese individuali e società di persone, alle ultime due dichiarazioni dei redditi presentate alla stessa data e ai relativi bilanci redatti secondo la IV direttiva CEE in conformità alle scritture contabili aziendali. L'*Agenzia* effettua a campione la verifica dei predetti dati acquisendo, a seconda del caso, i bilanci depositati ovvero le dichiarazioni dei redditi presentate da parte delle *imprese proponenti*.

7. In relazione a ciascuno degli indicatori di cui al comma 5, lettere *a)* e *b),* l'*Agenzia* attribuisce un punteggio sulla base delle modalità indicate nella tabella riportata nell'Allegato 1 del presente provvedimento, arrotondato alla seconda cifra decimale. Nel caso in cui i valori riportati nella dichiarazione siano pari a 0 (zero) e questo comporti l'indeterminatezza del risultato dell'indicatore, tali valori sono sostituiti con 0,01 (zero virgola zero uno). Nel caso in cui alcuni dei valori riportati nella dichiarazione siano negativi, il risultato dell'indicatore è determinato considerando tale valore negativo, fermo restando che l'importo degli oneri finanziari di cui al comma 4, lettera *a*), punto *ii*, deve essere valorizzato nella medesima dichiarazione con segno positivo. In relazione agli indicatori di cui al comma 5, lettera *c*), l'*Agenzia* attribuisce il punteggio indicato nella medesima tabella di cui all'Allegato 1 in caso di presenza dell'elemento considerato.

8. Alle *imprese proponenti* che, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, sono dotate del *rating di legalità*, come risultante dall'elenco di cui all'articolo 8 della delibera n. 28361 del 28 luglio 2020 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'*Agenzia* attribuisce una maggiorazione del punteggio complessivo pari a 3 (tre) punti. Ulteriori 3 (tre) punti sono attribuiti dall'*Agenzia* alle imprese proponenti in possesso, alla medesima data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, della *certificazione della parità di genere*. L'attribuzione

di tali punteggi avviene nel corso delle attività istruttorie delle domande di agevolazione e non concorre alla formazione della graduatoria di cui all'articolo 4, comma 5.

9. La valutazione del programma di investimento, in relazione a quanto previsto al comma 2, lettera *b*), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata nella tabella di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento;

b) il valore del punteggio complessivo, ottenuto dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, sia almeno pari a 35 punti.

10. Per le domande di agevolazione per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il *Ministero*, avvalendosi dell'*Agenzia*, procede alla registrazione dell'aiuto individuale nel *RNA*, e, ove nulla osti, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni. Con il medesimo provvedimento sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, determinate secondo quanto stabilito all'articolo 8, commi 1 e 2, del *decreto*, gli impegni a carico dell'*impresa beneficiaria* in ordine, tra l'altro, agli obiettivi, alle modalità e ai termini di realizzazione del programma di investimento, agli adempimenti previsti, anche in materia di informazione e pubblicità, nonché le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008, secondo le indicazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del *decreto* e le specifiche di cui all'Allegato 2. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni è trasmesso all'*impresa beneficiaria*, che provvede alla sottoscrizione dello stesso provvedimento entro i termini ivi indicati, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

11. Entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di concessione di cui al comma 10, sottoscritto da parte dell'*impresa beneficiaria*, l'*Agenzia* provvede alla stipula del contratto di finanziamento che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 8 del *decreto*, nonché i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'*impresa beneficiaria*. Per le predette finalità, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a trasmettere la documentazione utile per la definizione del contratto di finanziamento entro 30 giorni, non prorogabili, decorrenti dalla data di sottoscrizione del provvedimento di concessione, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.

12. Nel caso in cui le verifiche di cui al comma 2 si concludano con esito negativo, il *Ministero* comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6.

(Disposizioni di carattere generale sulle modalità di presentazione delle domande di erogazione)

1. Le richieste di erogazione delle agevolazioni devono essere presentate attraverso le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata allo strumento agevolativo del sito dell'*Agenzia*.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del *decreto*, le agevolazioni sono erogate in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione all'*Agenzia* di richieste relative a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un importo almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore. Le condizioni di ammissibilità relative ai costi e le indicazioni in merito alle modalità di rendicontazione delle spese sono riportate nell'Allegato 3 del presente provvedimento. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve, in ogni caso, essere presentata entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'articolo 6, comma 6, lettera *f)* del *decreto*, fatta salva la possibilità per l'*impresa beneficiaria* di comunicare la necessità, non imputabile alla stessa, di differire il predetto termine, mediante l'invio di una relazione dettagliata all'*Agenzia*. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'*unità produttiva* interessata dal programma di investimento entro i termini di cui all'articolo 10, comma 4, del *decreto*. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, lettera *i*), in relazione agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo. Ai sensi dell'art. 17 comma 2 lettera c) del *Codice degli incentivi*, il trasferimento dei beni oggetto di agevolazione, a seguito di alienazione, cessione o distrazione prima del decorso di tre anni dalla data di completamento dell'investimento, al di fuori delle ipotesi di variazioni di cui al successivo art. 9, è causa di revoca delle agevolazioni. È comunque possibile procedere, previa comunicazione all'Agenzia, alla loro sostituzione nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili.

3. Le agevolazioni sono erogate sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato, secondo quanto indicato all'articolo 7.

4. In alternativa a quanto previsto al comma 3, le agevolazioni possono essere erogate sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un *conto corrente vincolato*, secondo quanto indicato all'articolo 8. Tale modalità di erogazione è regolata dall'apposita convenzione stipulata tra il *Ministero*, l'*Agenzia* e l'Associazione bancaria italiana (ABI), in cui è disciplinato il funzionamento dello specifico contratto di conto corrente che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati successivamente al versamento sul suddetto conto, da parte dell'*Agenzia*, delle agevolazioni spettanti all'*impresa beneficiaria* e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico.

5. La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale l'*impresa beneficiaria* indica il conto corrente utilizzato.

6. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa connessi al programma di investimento agevolato riportano la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata

per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 18 marzo 2026 Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" – ID … CUP …». Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

7. Le *imprese beneficiarie* possono avviare i programmi di investimento, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, solo successivamente alla presentazione della domanda di accesso, fermo restando che, nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato*, i pagamenti possono essere effettuati, secondo le modalità indicate all'articolo 8, solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.

8. L'*Agenzia*, a seguito della presentazione di ciascuna richiesta di erogazione, provvede a:

a) verificare la regolarità e la completezza della documentazione presentata in relazione alla modalità di erogazione prescelta;

b) verificare la vigenza al Registro delle imprese;

c) svolgere i controlli previsti dall'articolo 18, comma 4, del *Codice degli incentivi* e, in particolare:

i. verificare la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC. In caso di rilascio di un DURC che segnali un'inadempienza contributiva, l'*Agenzia* provvede ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trattenendo dall'erogazione l'importo corrispondente all'inadempienza, per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sono esenti dalla predetta verifica i soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL o cassa edile e che, in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, hanno reso l'apposita dichiarazione circa l'esistenza della condizione di esenzione, ferma restando l'attestazione della regolarità contributiva;

ii. ove applicabile in funzione della natura delle risorse utilizzate, effettuare la verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina;

iii. verificare, attraverso *RNA*, che il beneficiario non rientri tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

d) verificare la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d'investimento, anche tenuto conto delle variazioni di cui all'articolo 9;

e) determinare l'importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;

f) erogare, per le richieste per le quali l'attività di verifica si è conclusa con esito positivo, la quota di agevolazione sul conto corrente indicato dall'*impresa beneficiaria* in relazione alla modalità di erogazione prescelta sulla base dei modelli resi disponibili sul sito dell'*Agenzia*.

9. Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a inviare all'*Agenzia* l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito delle singole quote di agevolazione.

10. In ciascuna delle richieste di erogazione, l'*impresa beneficiaria* è tenuta a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della informazione antimafia, sono intervenute variazioni. L'impresa beneficiaria è tenuta, altresì, a comunicare eventuali variazioni degli assetti societari e gestionali ai fini degli adempimenti relativi ai soggetti sottoposti a verifica antimafia, ai sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159 e successive modifiche e integrazioni, allegando alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione, redatti secondo i modelli resi disponibili sui siti internet dell'*Agenzia* e del *Ministero* tra gli schemi di documentazione.

Art. 7

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto quietanzate)

1. Con riferimento alla modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 3, le spese oggetto del programma di investimento devono essere pagate, ai fini della loro ammissibilità, secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 1, lettera b), del *decreto*, tramite l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario, anche non dedicato al programma agevolato.

2. La richiesta di erogazione viene presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia*, unitamente alla documentazione ivi richiesta.

3. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata, oltre che della documentazione di cui al comma 2, anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

a) una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;

b) una dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto, nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione.

4. Entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l'*Agenzia* provvede a effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 8 e ad erogare l'agevolazione sul conto corrente bancario prescelto dall'impresa beneficiaria per la realizzazione del programma di investimento. Il predetto termine è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni

documentali relativi alla richiesta di erogazione, riprendendo a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'*Agenzia* della documentazione richiesta. La mancata trasmissione dei chiarimenti e/o delle integrazioni richiesti nei termini previsti, come eventualmente prorogati, o la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni che non consentono la conclusione delle verifiche propedeutiche all'erogazione è causa di revoca delle agevolazioni. L'erogazione del contributo in conto impianti non può superare, nel corso di realizzazione del programma di investimento, il 90 % (novanta per cento) del totale del contributo concesso. Il restante 10 % (dieci per cento) è erogato dall'*Agenzia* solo successivamente all'effettuazione, da parte della medesima *Agenzia*, di un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento, ovvero, per i casi oggetto del campione di cui all'articolo 12, comma 2, del *decreto*, alla verifica in loco effettuata dal *Ministero*.

Art. 8.

(Erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate)

1. Ai fini dell'utilizzo della modalità di erogazione di cui all'articolo 6, comma 4, l'*impresa beneficiaria* può aprire il *conto corrente vincolato* presso una delle banche convenzionate di cui all'elenco riportato nei siti del *Ministero* (www.mimit.gov.it), dell'ABI (www.abi.it) e dell'*Agenzia* (www.invitalia.it), conferendo alla stessa banca mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori dei beni di investimento agevolabili. L'*impresa beneficiaria*, inoltre, assicura la disponibilità, sul medesimo conto, delle risorse finanziarie di propria competenza necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere su titoli di spesa non quietanzati.

2. Nel caso di utilizzo del *conto corrente vincolato* di cui al comma 1, la richiesta di erogazione è presentata secondo le modalità e utilizzando gli schemi resi disponibili nel sito dell'*Agenzia*, unitamente alla documentazione ivi richiesta.

3. Con riferimento all'estratto conto di cui al comma 2 si specifica che, qualora l'*impresa beneficiaria* faccia ricorso, a copertura della quota parte di propria competenza, a un finanziamento bancario concesso dalla banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato*, l'*impresa beneficiaria* stessa può presentare, in luogo dell'estratto conto, copia della delibera bancaria attestante la concessione del finanziamento. La banca convenzionata presso cui è aperto il *conto corrente vincolato* ha l'obbligo, in questo caso, di procedere all'erogazione del predetto finanziamento sul medesimo conto entro il giorno successivo a quello di ricezione del nulla-osta a procedere di cui al comma 5, lettera *b*).

4. Con riferimento all'erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, la richiesta di erogazione deve essere corredata anche della documentazione finale di spesa, costituita da:

a) una relazione finale sulla realizzazione del programma di investimento;

b) una dichiarazione relativa all'identificazione dei beni oggetto di agevolazione, con indicazione del numero di matricola del bene e degli estremi della relativa fattura d'acquisto,

nonché con la descrizione del bene e della relativa ubicazione. Tenuto conto della tempistica di installazione dei beni di cui all'articolo 10, comma 4, lettera *a*), del *decreto*, l'*impresa beneficiaria* aggiorna eventualmente la dichiarazione relativa all'identificazione dei beni nell'ambito della procedura di cui al comma 8 in relazione alle immobilizzazioni che, con riferimento ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione, non risultino installati alla data della predetta richiesta.

5. Entro 50 (cinquanta) giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione, l'Agenzia provvede a:

a) effettuare le verifiche di cui all'articolo 6, comma 8 e ad erogare l'agevolazione sul *conto corrente vincolato* dell'*impresa beneficiaria*;

b) comunicare il nulla osta a procedere alla banca convenzionata presso la quale è stato aperto il *conto corrente vincolato* e trasmettere l'elenco dei pagamenti da effettuare, comprensivo di:

i. riferimenti identificativi delle fatture da pagare, dei relativi importi e delle quote di agevolazione;

ii. Codice IBAN dei fornitori;

iii. nel caso di fatture ritenute in tutto o in parte non ammissibili, Codice IBAN dell'*impresa beneficiaria* con indicazione dell'importo da accreditare in restituzione delle risorse finanziarie di competenza dell'impresa, già versate sul *conto corrente vincolato* a valere su fatture risultate, a seguito dei controlli dell'*Agenzia*, in tutto o in parte non ammissibili.

6. Il termine di 50 (cinquanta) giorni di cui al comma 5 è sospeso nel caso in cui risulti necessario acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali relativi alla richiesta di erogazione, riprendendo a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta dall'*Agenzia*. La mancata trasmissione dei chiarimenti e/o delle integrazioni richiesti nei termini previsti, come eventualmente prorogati ai sensi dell'articolo 10, comma 8 del *decreto*, o la trasmissione di chiarimenti e/o integrazioni che non consentono la conclusione delle verifiche propedeutiche all'erogazione è causa di revoca delle agevolazioni.

7. In caso di irregolarità contributiva, l'*Agenzia* provvede a comunicare l'irregolarità all'impresa beneficiaria, che deve provvedere a versare l'intera somma dovuta sul *conto corrente vincolato* e a inviare all'*Agenzia* la dimostrazione del versamento effettuato. L'*Agenzia*, ricevuta tale comunicazione, provvede ad inviare il nulla osta di cui al comma 5, lettera *b*) e ad attivare l'intervento sostitutivo di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *c*), punto *i*.

8. A conclusione del programma di investimento deve essere presentata, entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento a saldo dei titoli di spesa riferibili all'ultima richiesta di erogazione, la seguente documentazione:

a) l'estratto del *conto corrente vincolato* relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazioni;

b) copia della richiesta, inoltrata alla banca convenzionata, di chiusura del *conto corrente vincolato* e di restituzione delle eventuali somme eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento;

c) dichiarazione aggiornata relativa alla identificazione dei beni oggetto di agevolazione di cui al comma 4, lettera *b*), esclusivamente nel caso in cui le immobilizzazioni riferibili ai titoli di spesa rendicontati nell'ambito dell'ultima richiesta di erogazione siano state installate successivamente alla data della predetta richiesta.

9. La banca convenzionata procede alla chiusura del *conto corrente vincolato* e alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione della comunicazione dell'*Agenzia* attestante l'avvenuto completamento delle operazioni connesse alla realizzazione del programma d'investimento.

Art. 9.

(Indicazioni operative in relazione alle variazioni)

1. Eventuali variazioni dell'*impresa beneficiaria* o del programma di investimento oggetto delle agevolazioni che si verifichino entro il periodo di vigenza degli obblighi in capo all'*impresa beneficiaria,* individuati dal provvedimento di concessione e, comunque, entro i termini di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *a*), del *decreto*, comportano gli obblighi di comunicazione e motivazione previsti dall'articolo 13 del medesimo *decreto*, secondo quanto precisato dal presente articolo.

2. Nel caso di variazioni dell'*impresa beneficiaria* effettuate nel corso della realizzazione del programma oggetto di agevolazione o prima che siano trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dello stesso, così come definito dall'art. 6 comma 6 lett. f) del *decreto*, a seguito di fusione, scissione, conferimento o cessione d'azienda o di ramo d'azienda risultante da atto pubblico o scrittura privata con firme autenticate da notaio, il nuovo soggetto può richiedere di subentrare nella titolarità della concessione delle agevolazioni. Ai fini della procedura di subentro nella titolarità delle agevolazioni:

a) il nuovo soggetto provvede a comunicare tempestivamente al *Ministero* e all'*Agenzia* la variazione intervenuta, inoltrando, unitamente a circostanziata richiesta di subentro, una dichiarazione con la quale il medesimo soggetto sottoscrive le dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dall'*impresa beneficiaria* in sede di domanda di accesso alle agevolazioni, nonché un aggiornamento dei dati e delle informazioni contenute nella domanda stessa, limitatamente alla parte variata a seguito del subentro. Nei casi in cui l'impresa originariamente titolare delle agevolazioni continui ad operare anche successivamente all'atto societario che ha determinato la variazione, la stessa rende una esplicita dichiarazione di rinuncia alle agevolazioni ottenute. L'*Agenzia* provvede alle verifiche di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), comunicandone gli esiti al *Ministero* per i conseguenti adempimenti;

b) l'*Agenzia* verifica, con riferimento al nuovo soggetto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 5 e dall'articolo 6 del *decreto*, ivi inclusi i requisiti dimensionali nonché il rispetto del requisito di cui all'articolo 9, comma 6, del *decreto* relativo alla capacità di rimborso del finanziamento agevolato. A tal fine, la dimensione del soggetto subentrante è rilevata, con i criteri di cui all'allegato I del *regolamento GBER*, con riferimento alla data di richiesta di subentro;

c) nel caso di operazioni di cessione di ramo d'azienda comprendente i diritti e gli obblighi derivanti dal provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 8, del *decreto*, l'*Agenzia* accerta che l'oggetto della cessione sia un insieme organizzato di beni aziendali, dotato di propria autonomia organizzativa e funzionale;

d) nel caso di operazioni di affitto di azienda o ramo d'azienda su cui insiste il programma d'investimento agevolato, l'impresa beneficiaria pur rimanendo titolare delle agevolazioni, deve darne comunicazione all'Agenzia, rappresentando la motivazione alla base dell'operazione di affitto e allegando la copia del relativo contratto registrato e le dichiarazioni dell'impresa- locatore e dell'impresa- conduttore, in cui entrambi si impegnano a rispettare le disposizioni previste nel provvedimento di concessione delle agevolazioni;

e) le agevolazioni sono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al soggetto subentrante, fermo restando che il nuovo valore dell'agevolazione non può, comunque, superare l'importo indicato nel provvedimento di concessione originario.

3. Le variazioni di cui al comma 2 che si verifichino oltre il periodo di cui al medesimo comma 2 ed entro la data di conclusione della restituzione delle rate di ammortamento del finanziamento agevolato sono oggetto di semplice comunicazione al *Ministero* e all'*Agenzia*, accompagnata dalla dichiarazione resa dal soggetto subentrante con cui lo stesso sottoscrive gli impegni e gli obblighi previsti dalla normativa, anche in relazione al mantenimento dei beni agevolati.

4. Non sono ammesse variazioni che comportino modifiche sostanziali al piano di investimento approvato, tali da determinare il venir meno del raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

5. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, l'*Agenzi*a provvede alla valutazione di eventuali altre variazioni del programma di investimento nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte dell'*impresa beneficiaria*.

6. Eventuali variazioni della tempistica di realizzazione del programma di investimento, che determinino il superamento del termine di 18 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *f*), del *decreto*, sono oggetto di richiesta di proroga da parte dell'*impresa beneficiaria*. La predetta richiesta, che deve essere trasmessa al *Ministero* e all'*Agenzia* entro 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del suddetto periodo di 18 mesi, deve essere adeguatamente motivata e può comportare uno slittamento del termine di ultimazione del programma non superiore a 6 (sei) mesi. L'*Agenzia*, svolte le opportune verifiche in relazione alla predetta richiesta di proroga, comunica gli esiti delle stesse al *Ministero* per i conseguenti adempimenti.

7. Ai fini del rispetto dell'obbligo previsto dall'articolo 11, comma 2, lettera *a*) e dall'articolo 14, comma 3, lettera *a*), del *decreto*, relativo al mantenimento dei beni agevolati per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene, nel territorio della regione in cui è ubicata l'*unità produttiva* agevolata, fino alla conclusione del predetto triennio l'*impresa beneficiaria* è tenuta a comunicare preventivamente all'*Agenzia* la sostituzione dei beni strumentali, divenuti obsoleti o inutilizzabili, per i quali intende procedere alla sostituzione.

8. In caso di variazioni soggette all'obbligo di registrazione nel *RNA*, il *Ministero*, avvalendosi dell'*Agenzia*, provvede ai relativi adempimenti e verifiche.

9. Resta fermo, in tutti i casi di variazione, che l'importo complessivo dell'agevolazione concessa non può essere superiore a quanto definito nel provvedimento di concessione. Nelle more degli accertamenti dell'*Agenzia* operati ai sensi del presente articolo, le erogazioni eventualmente spettanti restano sospese.

Art. 10
(Ulteriori adempimenti)

1. Le *imprese beneficiarie* sono tenute al rispetto degli obblighi previsti a loro carico dal *decreto* e dal presente provvedimento e degli specifici adempimenti prescritti dall'articolo 11 del *decreto*. Le medesime imprese sono, altresì, tenute a garantire il rispetto delle ulteriori eventuali indicazioni fornite dal *Ministero* e dall'*Agenzia*, necessarie al corretto utilizzo delle risorse rese disponibili per il presente intervento nell'ambito del *PN RIC 2021-2027*.

2. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio dello stato di attuazione delle iniziative agevolate, anche al fine di perseguire un conforme utilizzo delle risorse messe a disposizione e il rispetto dei vincoli temporali connessi all'utilizzo delle medesime, le *imprese beneficiarie* sono tenute a comunicare tempestivamente l'intervenuto avvio del programma di investimenti agevolato trasmettendo, unitamente alla dichiarazione redatta secondo il modello reso disponibile sul sito dell'*Agenzia*, il primo titolo di spesa sostenuto. Con la medesima dichiarazione le imprese beneficiarie sono tenute, se del caso, ad aggiornare rispetto a quanto dichiarato in sede di accesso, l'articolazione temporale del piano di spesa.

3. Qualora le imprese beneficiarie non trasmettano la dichiarazione di cui al comma 2 entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 6, comma 6, lettera *f*), del *decreto,* sono tenute a trasmettere, entro il medesimo termine, una comunicazione recante le motivazioni che hanno determinato il mancato avvio, la nuova data di avvio presunta e l'aggiornamento dell'articolazione temporale del piano di spesa. Resta fermo l'invio, a seguito dell'effettivo avvio degli investimenti, della dichiarazione di cui al comma 2.

Art. 11.

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato 4 è riportato l'elenco degli oneri informativi previsti dal *decreto* e dal presente provvedimento.

2. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa nazionale, l'elenco delle operazioni selezionate sarà reso pubblico ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) 2021/1060. Le imprese beneficiarie acconsentono alla pubblicazione da parte del *Ministero* dei dati previsti ai sensi del predetto Regolamento.

3. Le comunicazioni inerenti al procedimento agevolativo di cui al presente provvedimento sono trasmesse dall'*Agenzia* e dal *Ministero* esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC). I predetti soggetti sono esonerati da qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata (PEC) delle imprese destinatarie.

4. In attuazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati o "GDPR"), e nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti che richiedono le agevolazioni ai sensi del presente decreto sono tenuti, in fase di compilazione della domanda, delle richieste di erogazione e dei relativi allegati, a prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata nell'apposita sezione del sito internet dell'*Agenzia* e del *Ministero.*

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it) e dell'Agenzia (www.invitalia.it). Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL DIRETTORE GENERALE

(*Giuseppe Bronzino*)

Giuseppe
Bronzino
MISE
/80230390587
05.08.2026
11:43:49
GMT+00:00